



## COMUNE DI MONTALENGHE

Città Metropolitana di Torino

reg. n° 22 /23

Data: 28.12.2023

**OGGETTO: Divieto di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari**

### LA SINDACA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 54 del D.Lvo 267/2000;

**VISTO** il D.M. del Ministero dell'Interno datato 05.08.2008 ed in particolare l'art.1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

**VISTO** l'art.57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18.06.1931 n.773, nonché l'art.101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

**VISTI** gli art. 703 e 650 del Codice Penale;

**VISTO** l'art.544 del Codice Penale, "maltrattamento degli animali";

**VISTO** il D.lgs n.123 del 20.07.2015 nonché la Direttiva Europea sull'uso e detenzione dei prodotti pirotecnici;

#### **CONSIDERATO:**

- che in occasione delle festività natalizie ed in particolare della festa di Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono essere causa di infortuni anche di grava entità alle persone, che per imprudenza o imperizia, utilizzando i predetti prodotti;
- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva), li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- che il Comune, in concorso con altre istituzioni, è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art.3 del DPR 31.03.1979;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;



## **COMUNE DI MONTALENGHE**

**Città Metropolitana di Torino**

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

### **ORDINA**

Il divieto assoluto sulle strade e aree pubbliche del territorio comunale, dal 31 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7bis del DLvo 267/2000;

Agli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza è demandato di fare osservare la presente ordinanza;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatizzato Comunale;

che sia trasmessa al Prefetto di Torino e al Questore di Torino, nonché alla locale Stazione Carabinieri di San Giorgio C.se, per la relativa diffusione agli operatori sul territorio.

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.21 della L.1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 1199/71.

Montalenghe, 28.12.2023

**Il Responsabile Ufficio Polizia Locale**  
**la Sindaca Franca Rita LADU**  
(Firmato digitalmente)